

Il parere delle Entrate

L'estensione

L'agenzia delle Entrate ritiene che anche alle unioni civili sciolte in via giudiziale sia applicabile l'articolo 19 della legge n. 74 del 1987, che fa riferimento a «tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio»

Niente bollo

Ne consegue che nel caso di specie in cui le parti procederanno a sciogliere giudizialmente l'unione

civile, l'atto di trasferimento della quota di metà dell'immobile adibito a residenza delle parti a favore di uno dei due sarà esente dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ai sensi dell'articolo 19.

aaa

In tema di agevolazione «prima casa», le Entrate richiamano la circolare n. 27/E/2012, nella quale (dopo aver chiarito che il trasferimento al coniuge dell'immobile o di una quota di esso in adempimento di un obbligo

assunto in sede di separazione o divorzio concretizza un atto relativo al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed è esente da imposta di bollo, registro e da ogni altra tassa), è stato precisato che se detto trasferimento avviene prima del decorso del termine quinquennale non si verifica la decadenza dall'agevolazione «prima casa», se il coniuge cedente non provvede all'acquisto di un nuovo immobile entro l'anno da destinare ad abitazione principale.

L'INTERPELLO

Esenzione degli atti di separazione anche per le unioni civili

Anche al trasferimento di un'abitazione conseguente a un provvedimento giudiziale di scioglimento dell'unione civile si applica l'esenzione da ogni tipo di tassazione disposta dall'articolo 19 della legge 74/1987 per gli atti relativi alla separazione coniugale e al divorzio. Se il trasferimento avviene entro i cinque anni dalla data in cui la casa è stata acquistata con l'agevolazione prima casa, il beneficio fiscale non si perde se la persona che ha effettuato l'alienazione compra una nuova prima casa.

L'agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 573 del 24 novembre, applica dunque, in materia fiscale, il principio per il quale (articolo 1, comma 20, legge 76/2016) all'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e, in

particolare, quelle di cui alla legge 898/1970 (in tema di divorzio) e al Dl 132/2014, in tema di negoziazione assistita. In altre parole, la stessa agevolazione prevista per le sistemazioni patrimoniali conseguenti alla separazione coniugale e al divorzio (vale a dire l'esenzione da imposta «di bollo, di registro e da ogni altra tassa» di cui alla legge 74/1987) si applica alla cessazione dell'unione civile proclamata in sede giudiziale.

Il beneficio fiscale in questione (originariamente disposto in relazione al procedimento di divorzio) ha avuto, nel tempo, un progressivo allargamento del suo perimetro applicativo:

- con la sentenza della Consulta n. 154/1999, è stato esteso al procedimento di separazione coniugale;
- con la circolare n. 27/E del 2012 è stato affermato che

l'esenzione si riferisce a tutti gli atti che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici "relativi" al procedimento di separazione o di divorzio, con ciò comprendendo nell'ambito dell'agevolazione non solo i trasferimenti intra-coniugali, ma anche quelli che coinvolgono i figli nati dalla coppia in crisi;

- con la risoluzione n. 65/E del 2015, l'esenzione è stata dichiarata applicabile anche agli accordi conclusi a seguito di convenzione di «negoziazione assistita» (di cui all'articolo 6 del decreto legge 132/2014); mentre non è stata ritenuta estensibile alla separazione consensuale tramite accordo concluso innanzi al sindaco di cui all'articolo 12 del decreto legge 132/2014 (risposta a interpello n. 80 del 2020).

—Angelo Busani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

